



LIFE ARCPROM

LIFE18 NAT/GR/000768

Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe



Actions A.3 – C.10

Study for valorisation & promotion of
Bear Friendly products and services

ALLEGATO II – Domande e risposte

ANNEX II – Questions & answers



SOMMARIO

DOMANDE GENERALI	3
REGOLA N°1 APICOLTORI E AZIENDE AGRICOLE	4
REGOLA N°2 APICOLTORI	6
REGOLA N°2 AZIENDE AGRICOLE	7
REGOLA N°3 APICOLTORI E AZIENDE AGRICOLE	9
REGOLA N°4: APICOLTORI E AZIENDE AGRICOLE	13
REGOLA N°5: APICOLTORI E AZIENDE AGRICOLE	14
REGOLA N°6: APICOLTORI E AZIENDE AGRICOLE	14
REGOLA N°7: APICOLTORI E AZIENDE AGRICOLE	15

Domande generali

I beneficiari del marchio sono obbligati a riportare il marchio sul packaging dei prodotti *Bear Friendly*?

NO. I beneficiari del marchio non sono obbligati a riportare il marchio sui prodotti. Nel momento in cui la domanda di adesione al progetto del marchio *Bear Friendly* verrà accolta, l'Ente Parco fornirà all'apicoltore/agricoltore un pacchetto grafico contenente il marchio e le istruzioni su come utilizzarlo (p.es. dimensioni minime di stampa, colori ammissibili etc.) per permettere, a chi volesse, di apporre il marchio sul proprio packaging. L'inclusione del marchio *Bear Friendly* nella composizione grafica delle etichette o nelle confezioni dei prodotti sarà pertanto a totale discrezione del beneficiario del marchio. Resta inteso che si potrà scegliere di apporre il marchio solo sulle etichette/confezioni dei prodotti oggetto della convenzione stipulata per la concessione del marchio *Bear Friendly*.

Quali saranno gli impegni del Parco per promuovere i prodotti beneficiari del marchio *Bear Friendly*?

L'impegno dell'Ente Parco nei confronti dei beneficiari del marchio *Bear Friendly* consisterà nelle seguenti attività:

- Promozione dei prodotti e servizi *Bear Friendly* sul sito web del Parco attraverso la creazione di una sezione dedicata. La sezione dedicata del sito web sarà anche cruciale per la diffusione dei volantini e degli altri prodotti in forma digitale.
- Dare priorità alla presenza degli operatori, prodotti e servizi che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly* in caso di partecipazione a fiere o eventi di settore (cioè coerenti con i temi legati al marchio quali la coesistenza con i grandi carnivori, la tutela della biodiversità, le buone pratiche etc.), con possibilità di essere presenti negli spazi dell'Ente Parco per la vendita dei prodotti.
- Allestire spazi dedicati durante qualsivoglia evento aperto al pubblico, organizzato dall'Ente Parco per informare il pubblico riguardo l'esistenza dei prodotti *Bear Friendly* e fornire la lista degli aderenti.
- Dedicare almeno 1 post al mese alle iniziative, eventi e manifestazioni collegate al marchio *Bear Friendly* e alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi che hanno ottenuto la concessione del marchio.
- Creare una brochure o volantino digitale dedicato all'azione del progetto Life ARCPROM per il marchio *Bear Friendly* e ai prodotti e servizi che hanno ottenuto il marchio, con i relativi operatori economici, da inviare via e-mail a tutti coloro che acquistano sullo shop on-line del Parco.
- Produrre locandine (altri prodotti come banner o roll-up saranno valutati in base alle disponibilità economiche) per pubblicizzare l'azione del progetto Life ARCPROM per il marchio *Bear Friendly* e i prodotti e servizi che hanno ottenuto il marchio, con i relativi operatori economici, in tutti i centri visita e musei del Parco.
- Inserire un piccolo spazio pubblicitario in tutti i prodotti editoriali dell'Ente Parco legati all'orso.

- Allestire una vetrina dedicata al marchio *Bear Friendly* e ai prodotti e servizi che hanno ottenuto il marchio, presso il MOM di Palena e la sede operativa di Sulmona.

Regola N°1 Apicoltori e Aziende Agricole

All'interno dell'area allegata al disciplinare possono essere utilizzate per l'apicoltura tutte le diverse sottospecie di api?

NO. Per beneficiare del marchio *Bear Friendly* è necessario che i prodotti dell'alveare oggetto della richiesta di concessione del marchio provengano da allevamento della sottospecie *Apis mellifera ligustica* e che l'apicoltore sia in possesso della certificazione rilasciata dal CREA (o altro istituto accreditato) attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*. Suddetta certificazione dovrà essere allegata alla domanda di adesione al progetto *Bear Friendly*.

Gli apicoltori ed agricoltori che non commercializzano i propri prodotti possono richiedere l'uso del marchio *Bear Friendly*?

NO, chi pratica l'apicoltura per autoconsumo non può richiedere l'uso del marchio che è riservato agli operatori economici con una propria partita IVA che possono, pertanto, commercializzare i prodotti dell'alveare nel rispetto delle normative fiscali vigenti. La verifica di questo criterio sarà effettuata attraverso il certificato dell'anagrafe apistica che dovrà essere fornito in allegato alla domanda di adesione al progetto *Bear Friendly*.

Allo stesso modo, chi pratica l'agricoltura solo per autoconsumo non può richiedere l'uso del marchio che è riservato agli agricoltori che commercializzano i propri prodotti. Ai fini della richiesta della concessione del marchio *Bear Friendly* si considerano le aziende agricole che hanno presentato domanda della PAC, le Società agricole (Ssa, Spa, Srl, ecc.), le aziende regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, gli agricoltori che hanno una propria partita IVA oppure iscritti all'Inps, che possono pertanto commercializzare i loro prodotti nel rispetto delle normative fiscali vigenti. L'individuazione dell'agricoltore attivo che può richiedere la concessione del marchio *Bear Friendly* è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

1. agricoltore che ha presentato domanda della PAC nell'anno in corso;
2. azienda registrata presso la Camera di Commercio, con codice Ateco 01;
3. titolari di partita IVA, con codice Ateco 01
4. iscrizione all'Inps come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro;
5. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola

Se l'agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non può richiedere la concessione del marchio *Bear Friendly*. Tuttavia, le casistiche ammesse sono talmente ampie da consentire alla quasi totalità degli agricoltori di dimostrare il requisito di "agricoltore attivo" ai fini del presente disciplinare.

Il Codice Ateco (Attività Economiche) identifica la tipologia di attività economica svolta da un'impresa e va dichiarato in fase di registrazione della propria attività; può essere aggiornato in caso di avvio di una nuova attività economica all'interno di una stessa impresa. Il Codice Ateco 01 identifica l'attività agricola, in particolare le "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali,

caccia e servizi connessi". L'apertura della partita IVA non è sempre indispensabile e, comunque, non fornisce automaticamente il possesso del requisito di "agricoltore attivo".

Cosa si intende per attività di apicoltura permanente o temporanea nell'area indicata nella cartografia?

Ai fini del presente disciplinare si considera permanente l'attività di apicoltura con alveari stanziali in una località all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata. Si considera invece l'attività temporanea se almeno una postazione apistica dell'apicoltore in questione è presente anche solo per un periodo limitato di tempo nell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare, in occasione della transumanza degli alveari legata a particolari fioriture. In entrambi i casi, se l'apicoltore sceglierà di riportare il marchio *Bear Friendly* sui prodotti, questo potrà essere apposto solo sul miele prodotto nelle postazioni apistiche presenti (permanentemente o temporaneamente) nell'area di interesse indicata nella cartografia allegata.

La presenza degli alveari nell'area di interesse sarà verificata attraverso il certificato dell'anagrafe apistica (per alveari permanenti), che dovrà essere fornito in allegato alla domanda di adesione al progetto *Bear Friendly*, o attraverso l'Allegato C – Documento di accompagnamento (alveari temporanei) nel momento in cui lo stesso viene prodotto prima di effettuare lo spostamento degli alveari. Le modalità di trasmissione dell'Allegato C – Documento di accompagnamento saranno specificate nell'accordo sottoscritto per l'adesione al marchio *Bear Friendly*.

Tutti gli alveari del singolo apicoltore devono essere presenti in modo permanente o temporaneo nell'area indicata nella cartografia?

NO, è sufficiente che una sola postazione apistica sia presente nell'area indicata nel disciplinare, anche solo per un periodo limitato di tempo. Il marchio *Bear Friendly* potrà essere apposto solo sul miele prodotto nelle postazioni apistiche presenti (permanentemente o temporaneamente) nell'area di interesse indicata nella cartografia allegata.

L'apicoltore che gestisce alveari transumanti nell'area indicata nella cartografia ha impegni diversi rispetto agli apicoltori stanziali?

SI, chi pratica la transumanza è tenuto a trasmettere all'Ente Parco l'allegato C-Documento di accompagnamento che certifica lo spostamento degli alveari nell'area di interesse. Inoltre, chi pratica la transumanza e non è già in possesso di recinzione elettrificata, è invitato a comunicare preventivamente all'Ente Parco la data di inizio e termine della presenza degli alveari nell'area indicata nel disciplinare e la/le località dove saranno posizionati. Le modalità di comunicazione con l'Ente Parco saranno specificate nell'accordo sottoscritto per l'adesione al marchio *Bear Friendly*.

L'apicoltore che al momento della sottoscrizione dell'accordo non ha alveari nell'area di interesse può comunque aderire al progetto del marchio *Bear Friendly*?

SI. A patto che abbia in programma di spostare gli alveari nell'area di interesse entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e che prima di procedere allo spostamento trasmetta all'Ente Parco l'allegato C-Documento di accompagnamento. Le modalità di comunicazione con l'Ente Parco saranno specificate nell'accordo sottoscritto per l'adesione al marchio *Bear Friendly*.

Nel caso in cui lo spostamento non avvenga nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo, l'Ente Parco potrà decidere di revocare l'adesione al marchio *Bear Friendly* dopo aver valutato le motivazioni alla base del mancato spostamento.

Tutte le particelle della superficie agricola utilizzata (SAU) dall'azienda agricola devono essere all'interno dell'area indicata nella cartografia?

NO, possono richiedere la concessione del marchio le aziende agricole che hanno almeno una particella di SAU iscritta nel fascicolo aziendale all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare, specificando le colture della successione annuale. Al momento della presentazione della richiesta l'azienda agricola dovrà dimostrare la localizzazione di almeno una particella all'interno dell'area indicata dal disciplinare, tramite i dati catastali o le coordinate GIS delle particelle interessate, indicando, per le superfici localizzate all'interno dell'area indicata nel disciplinare, anche le produzioni previste dal ciclo colturale (nel caso di rotazioni per i seminativi dovranno essere indicate tutte le colture in successione previste per l'intero ciclo pluriennale di rotazione). Il marchio *Bear Friendly* non potrà essere comunque associato a tutte le stesse tipologie di produzioni della SAU ricadente nell'area indicata dal disciplinare, ma a quelle delle sole particelle ricadenti all'interno dell'area.

Per presentare la richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly* l'azienda agricola deve avere un fascicolo aziendale?

NO, la disponibilità del fascicolo aziendale dipende dalla richiesta dei pagamenti PAC da parte dell'azienda, un requisito non indispensabile per presentare la richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*. Chi possiede un fascicolo aziendale è in grado di dimostrare automaticamente di essere un agricoltore attivo e può documentare facilmente la distribuzione delle particelle di SAU presenti all'interno e all'esterno dell'area allegata al disciplinare e le relative produzioni. Ma possono comunque presentare la richiesta del marchio anche le aziende agricole che non fanno domanda per i pagamenti PAC e non hanno un proprio fascicolo aziendale, dovendo comunque dimostrare con adeguata documentazione il possesso dei requisiti minimi richiesti per la concessione del marchio: essere un agricoltore che commercializza i propri prodotti attivo, avere almeno una particella SAU all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare, assumere l'impegno del rispetto delle regole per tutte le particelle dell'azienda dove si coltivano gli stessi prodotti.

La sede legale dell'azienda apistica/agricola deve essere in uno dei 39 comuni del Parco?

NO, la sede legale dell'azienda apistica/agricola può essere localizzata anche al di fuori dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare o in un comune diverso dai 39 Comuni del Parco. L'unico vincolo geografico è che:

Azienda apistica: almeno una postazione apistica sia presente in modo permanente o temporaneo all'interno del territorio indicato nella cartografia allegata al disciplinare (Allegato I).

Azienda agricola: almeno una particella della SAU sia localizzata all'interno del territorio indicato nella cartografia allegata al disciplinare (Allegato I).

Regola N°2 Apicoltori

La certificazione rilasciata dal CREA (o altro istituto accreditato) attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica* deve essere allegata alla domanda di adesione al marchio *Bear Friendly*?

SI. Per beneficiare del marchio *Bear Friendly* è necessario che i prodotti dell'alveare oggetto della richiesta di concessione del marchio provengano da allevamento della sottospecie *Apis mellifera ligustica* e che l'apicoltore sia in possesso della certificazione rilasciata dal CREA (o altro istituto accreditato) attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*. Suddetta certificazione dovrà essere allegata alla domanda di adesione al progetto *Bear Friendly*.

Regola N°2 Aziende Agricole

Se l'azienda agricola perde o abbandona la certificazione in agricoltura biologica perde anche la concessione del marchio *Bear Friendly*?

SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare. NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola. È infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Se l'azienda agricola abbandona la coltivazione delle varietà locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella perde anche la concessione del marchio *Bear Friendly*?

SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare. NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola. È infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Quali sono le varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella?

Si tratta di il cui elenco e descrizione sono disponibili nel documento scaricabile dal sito WEB dell'Ente Parco al seguente link:

https://www.parcomajella.it/file/repertorio_varieta_agricole_autoctone_parco_nazionale_della_majella.pdf

Un elenco di riferimento delle varietà agricole autoctone è stato redatto anche dalla Regione Abruzzo ma, essendo presenti diverse lacune, si preferisce fare riferimento all'elenco stilato dal Parco Nazionale della Maiella, più vasto ed esaustivo. Inoltre, essendo le varietà autoctone ancora più numerose di quelle riportate anche nell'elenco del Parco, l'ammissione a beneficiare del marchio *Bear Friendly* potrà essere estesa, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Agronomico del Parco Nazionale della Maiella, anche a coltivatori di varietà non presenti in elenco.

Il Repertorio delle varietà agricole autoctone del Parco Nazionale della Maiella è inserito nell'ambito del progetto più vasto di "*Recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche agricole autoctone*" dell'area naturale protetta e il coinvolgimento dell'azienda agricola in questo progetto è un valore aggiunto che il marchio *Bear Friendly* vuole evidenziare.

Che cos'è la Rete degli Agricoltori Custodi del Parco e quali requisiti sono richiesti per l'adesione da parte delle aziende agricole?

La Rete degli agricoltori Custodi del parco è costituita da tutti gli agricoltori, professionisti e non, che partecipano attivamente al progetto "*Coltiviamo la Diversità*" dell'Ente Parco Nazionale della Maiella per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole autoctone del territorio del Parco. Per entrare nella Rete degli agricoltori Custodi del parco è

necessario essere una parte attiva nella gestione del patrimonio genetico d'interesse agricolo perseguita con la conservazione in situ (*on farm conservation*) di almeno una delle varietà locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella.

<https://www.parcomajella.it/Coltiviamo-la-diversita.htm>

Se l'azienda agricola termina la produzione di alimenti utilizzando metodi di produzione a basso apporto di prodotti fitosanitari in accordo con quanto riportato nel "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (Art. 6 Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012) e nelle specifiche Linee Guida di indirizzo approvate con Decreto Interministeriale del 10 Marzo 2015 relative alle aree naturali protette e ai siti Natura 2000 perde la concessione del marchio *Bear Friendly*?

SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare. NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola.

È infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Dal momento in cui il nuovo Piano d'Azione Nazionale che definisce l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE sarà adottato e recepito dal Parco Nazionale della Maiella, il rispetto delle misure stabilite sull'uso dei prodotti fitosanitari sarà una *condicio sine qua non* per poter effettuare la richiesta di adesione al marchio *Bear Friendly*.

Come può essere dimostrata l'adozione dei metodi di produzione a basso apporto di prodotti fitosanitari come da fattispecie c) della regola n.2?

L'Azienda agricola, al momento della sottoscrizione dell'Accordo per l'adesione al progetto *Bear Friendly*, dovrà fornire in allegato un'autocertificazione ai sensi di Legge nella quale dichiara di adottare nella/e SAU oggetto della richiesta i metodi di produzione specificati nella fattispecie c) della regola n.2. L'Azienda agricola, inoltre, si impegnerà ad accettare che il personale dell'Ente Parco possa svolgere dei sopralluoghi per la verifica del rispetto del presente criterio.

Se l'azienda agricola termina la produzione di alimenti con una certificazione di qualità UE (DOP, IGP, STG) nei cui disciplinari siano previste pratiche atte a favorire la tutela dell'ecosistema e della biodiversità perde la concessione del marchio *Bear Friendly*?

SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare. NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola.

È infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Se l'azienda agricola non ottiene o non rinnova il sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas perde la concessione del marchio *Bear Friendly*?

SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare. NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola.

È infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Tutti i prodotti agricoli commercializzati dall'azienda beneficiaria del marchio *Bear Friendly* devono rispettare i requisiti di cui alle lettere a-f della regola n.2?

NO, per poter ottenere la concessione del marchio *Bear Friendly* è necessario che almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a-f della regola n.2 sia rispettato per almeno una superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente all'interno dell'area di interesse. Il marchio *Bear Friendly* potrà comunque essere associato ai soli prodotti coltivati nella/e SAU ricadenti nell'area di interesse nel rispetto di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a-f della Regola n.2.

Come può essere dimostrata l'adesione alle iniziative per tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità, promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca?

Nel caso di adesione al progetto "*Coltiviamo la Diversità*" o altre iniziative dell'Ente Parco per tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità è sufficiente indicarlo nel modulo che deve essere compilato ed inviato per la richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*, sarà cura dell'Ente Parco verificare il reale coinvolgimento attivo dell'azienda agricola. Nel caso invece di iniziative promosse da altri Enti pubblici e di ricerca l'azienda agricola dovrà allegare una dichiarazione del responsabile del progetto che attesti il suo coinvolgimento attivo e la documentazione che descrive le tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità. Non è indispensabile che le iniziative per l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità siano ancora in corso al momento della richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*, ma devono essere state realizzate o concluse entro e non oltre cinque anni dalla presentazione della richiesta. Nel caso di attività di ricerca in campo, condotte da Enti ed Istituti pubblici o Università con il coinvolgimento dell'azienda agricola, il limite dei cinque anni precedenti la richiesta di concessione del marchio può essere eliminato con una deroga accordata dall'Ente Parco in base all'analisi di una adeguata documentazione che attesti i risultati conseguiti grazie alla partecipazione attiva dell'azienda agricola alla ricerca.

Se l'azienda agricola cessa l'adesione alle iniziative per tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità perde la concessione del marchio *Bear Friendly*?

SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare. NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola. È infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Regola N°3 Apicoltori e Aziende Agricole

Quali sono gli strumenti per la prevenzione dei danni da orso ad apiari e colture approvati dal Parco?

Gli strumenti per la prevenzione del danno da orso ad apiari e colture approvati dal Parco sono le recinzioni elettrificate. Il Parco può fornire le recinzioni elettrificate in comodato d'uso gratuito agli apicoltori che ne facciano richiesta (possibilmente con almeno 3 mesi di anticipo rispetto al momento dell'installazione degli alveari in modo da consentire una gestione ottimale degli acquisti) e agli agricoltori per i quali sia stato stabilito dai tecnici dell'Ente Parco un reale rischio di danno da orso. Per coloro che volessero provvedere per proprio conto all'acquisto di una recinzione elettrificata si raccomanda di acquistare un set così composto:

- elettrificatore che produce scosse elettriche ad intervalli regolari con energia di uscita di almeno 2J e voltaggio di uscita superiore a 8.000 volt. Nel caso delle aziende agricole l'elettrificatore deve essere adeguato alle dimensioni della particella da elettrificare (caratteristica specificata dal costruttore);
- pali amovibili appositamente progettati per il fissaggio del filo elettrificato (recinzione mobile) o isolatori per pali di legno (recinzioni fisse);
- filo conduttore per recinzioni elettrificate (idealmente in rame e acciaio inox) del diametro di 1,5-2 mm. Non sono considerati adeguati le reti, le fettucce e i cavi diversi da quello descritto.
- picchetto di messa a terra alto 1 metro

In caso di disponibilità di energia elettrica domestica, è consigliato dotarsi di un adattatore compatibile mentre nel caso di protezione di apiari o coltivazioni non raggiungibili da corrente elettrica, si raccomanda di abbinare l'alimentazione a batteria con il pannello solare adeguato all'elettrificatore utilizzato.

La recinzione elettrificata deve essere sempre costruita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e le istruzioni del costruttore dell'elettrificatore. Per una posa in opera sul terreno adeguata a impedire l'accesso all'orso si consiglia di:

- posizionare un palo ogni 4-5 metri o meno in caso di terreno irregolare (in presenza di dossi o avvallamenti, la distanza deve ridursi per seguire meglio il profilo del terreno). In caso di recinzione con forma quadrangolare, posizionare dei tiranti ai pali corrispondenti ai 4 angoli della recinzione per esercitare una contropinta e dare maggiore stabilità al recinto.
- Posizionare i pali seguendo la forma della postazione apistica/terreno coltivato (circolare, quadrangolare, irregolare etc.) avendo cura, nel caso degli alveari, di lasciare circa 2 metri tra i fili e gli alveari più esterne per evitare che l'orso possa accedervi con le zampe restando fuori dalla recinzione elettrificata.
- posizionare almeno 3 fili (massimo 4) ponendo il filo più basso a 20-30 cm da terra e i successivi ad una distanza l'uno dall'altro di 30-40 cm. Le altezze e il numero dei fili deve essere valutato ed eventualmente modificato considerando anche la morfologia del terreno; qualora il terreno a monte della recinzione sia particolarmente favorevole all'orso (rampa a monte ripida) tale da permettere di scavalcare facilmente la recinzione, si può pensare di alzare di un giro di conduttore (20-30 cm) la recinzione. I fili devono essere alloggiati nei pali o negli isolatori a vite seguendo le istruzioni fornite dal produttore. Non è necessario che l'altezza totale superi i 150 cm.
- Prevedere un cancello di entrata che sia esso stesso elettrificato.
- Assicurarsi che il terreno attorno alla messa a terra non sia mai secco. Se necessario innaffiare.
- Assicurarsi che non ci sia erba a contatto con i fili della recinzione e che non ci sia nessun altro tipo di contatto con elementi esterni alla recinzione né con il filo che porta energia dall'elettrificatore alla recinzione.
- Tenere la recinzione sempre accesa dal crepuscolo fino all'alba. Se non è possibile visitare la recinzione per spegnerla e accenderla, tenerla sempre accesa.

- Prestare attenzione alla presenza di piante, muretti o altre strutture che potrebbero consentire all'orso di scavalcare o evitare la recinzione.

In caso di dubbi chiedere sempre il parere dei tecnici dell'Ente Parco.

I costi per l'attuazione delle misure di prevenzione dei danni sono tutti a carico dell'apicoltore/azienda agricola o dell'Ente Parco?

Il costo delle componenti base per l'allestimento della recinzione elettrificata è, di norma, a carico dell'Ente Parco, che concede le attrezzature all'apicoltore/azienda agricola in comodato di uso gratuito in base alle disponibilità del momento. Sono a carico dell'apicoltore/azienda agricola il costo della batteria da 12V (e amperaggio a scelta compatibilmente con la dimensione massima ospitabile all'interno del vano predisposto dell'elettrificatore) e i costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle recinzioni elettrificate (montaggio e manutenzione ordinaria dei recinti, sostituzione di parti danneggiate, ecc.).

In caso di malfunzionamenti delle misure di prevenzione cosa fare?

In qualunque caso non sia possibile garantire il costante e corretto utilizzo delle misure di prevenzione dei danni l'apicoltore/azienda agricola dovrà provvedere immediatamente a darne comunicazione all'Ente Parco attraverso l'invio di una e-mail all'ufficio competente o al funzionario responsabile del procedimento per la concessione del marchio *Bear Friendly*, indicando le cause del malfunzionamento ed una stima del tempo necessario per il ripristino delle misure di prevenzione dei danni. L'apicoltore/azienda agricola deve garantire il ripristino del corretto funzionamento delle misure di prevenzione dei danni nel minor tempo possibile ed essere in grado di motivare eventuali ritardi in caso di controllo da parte dell'Ente Parco. La mancata comunicazione all'Ente Parco del problema che impedisce il completo rispetto della regola può determinare il ritiro della concessione del marchio.

Esistono differenze tra le misure di prevenzione dei danni da orso da adottare per gli apiari permanenti e gli apiari transumanti?

NO, l'apicoltore è libero di scegliere le misure di prevenzione dei danni da orso che ritiene più idonee rispetto alle sue modalità di gestione degli apiari. Per l'apicoltura stanziale si raccomandano le recinzioni elettrificate permanenti, di norma più robuste, mentre per l'apicoltura nomade possono andare bene anche le recinzioni elettrificate mobili temporanee. In caso di danni agli apiari causati dall'orso, nonostante la perfetta attuazione delle misure di prevenzione (evento sinora mai verificatosi nel PNM), si valuteranno caso per caso assieme all'Ente Parco le azioni più opportune da implementare. L'apicoltore per mantenere la concessione del marchio *Bear Friendly* deve garantire l'attuazione delle misure più efficaci apportando, in caso di necessità, le modifiche concordate con l'Ente Parco.

Cosa significa garantire un costante e corretto utilizzo delle misure di prevenzione del danno da orsi?

Garantire un costante e corretto utilizzo delle misure di prevenzione significa mantenere il recinto perfettamente funzionante in ogni sua porzione per tutto il tempo in cui la postazione apistica/coltivazione agricola è attiva nel territorio interessato. Per ottenere questo è necessario:

- attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio del costruttore delle singole componenti utilizzate;
- garantire che la recinzione sia sempre alimentata correttamente;
- garantire che tutti i fili siano elettrificati e che l'elettricità non si interrompa lungo il perimetro;
- garantire che il recinto sia montato usando i componenti e i metodi ritenuti adeguati dall'Ente Parco (vedi sopra).

Di seguito si riportano alcuni consigli pratici:

- non posizionare il conduttore più basso a più di 30 cm o a meno di 20 cm dal terreno. Nel primo caso si rischia di rendere inefficace la misura di prevenzione, nel secondo caso si rischia di dover fare pulizia dell'erba troppo frequentemente;
- controllate che la presa di terra sia installata in maniera ottimale (picchetto di 1 metro piantato nel terreno) e che il terreno sia sempre umido;
- controllare regolarmente la carica della batteria ricaricabile (i modelli forniti dal Parco hanno un tester incorporato) e la presenza di tensione sui fili conduttori dell'impianto;
- calcolare la durata della batteria in base a l'ampereaggio della batteria (riportato all'esterno) e il consumo dell'elettrificatore (dichiarato sempre dal costruttore). Ad esempio un elettrificatore che consuma 200 mA/h alimentato con una batteria da 80 A/h (= 80.000 mA) durerà $80.000/200 = 400$ ore = circa 16 giorni. Usando questo sistema si possono pianificare le visite di controllo in modo da essere sicuri di sostituire/ricaricare la batteria prima che si scarichi.
- tenere sempre il generatore elettrico al riparo; in caso di utilizzo all'aperto, come spesso succede, prevedere una copertura;
- se presenti, controllare che le molle del cancello siano ben collegate al circuito;
- Controllare ed eliminare la crescita della vegetazione e i cespugli a contatto con i fili conduttori della recinzione;
- In caso di recinzioni abbastanza ampie creare dei collegamenti fra i vari conduttori.

Le aziende agricole quando devono adottare obbligatoriamente misure di prevenzione dei danni da orso per il rispetto di questa regola del disciplinare?

Il rispetto di questa regola è sempre obbligatoria quando è noto almeno un danno accertato nelle particelle della SAU dell'azienda agricola attribuibile all'orso nei tre anni precedenti la richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*. L'Ente Parco può a sua discrezione insindacabile richiedere il rispetto di questa regola se l'azienda agricola ha particelle in produzione in aree vulnerabili per la presenza di orsi che hanno causato danni ad altre aziende agricole limitrofe.

Chi subisce un danno da orso ai propri apiari o alle colture agrarie, nonostante le misure di prevenzione adottate, perde la concessione per l'uso del marchio *Bear Friendly*?

NO, aver subito un danno da orso nonostante le misure di prevenzione non comporta nessun problema per il mantenimento della concessione del marchio. L'unico motivo che può determinare il ritiro della concessione è la mancata adozione di provvedimenti che possono risolvere le cause che hanno consentito all'orso di danneggiare gli alveari o le colture agrarie, oppure la mancata adozione di provvedimenti dopo aver subito un primo danno da orso. In ogni

caso dopo aver ricevuto la segnalazione del danno subito dall'apicoltore o dall'azienda agricola, l'Ente Parco può chiedere l'adozione delle misure di prevenzione da parte dell'azienda agricola o concordare le modifiche da apportare alle misure di prevenzione già adottate, condividendo con l'apicoltore o l'agricoltore il tempo congruo per la loro applicazione. Il mancato rispetto dei tempi concordati non comporta provvedimenti sanzionatori o la decadenza della concessione del marchio nel caso di un primo richiamo. Se le criticità restano irrisolte dopo il primo richiamo l'Ente Parco valuta se ritirare la concessione del marchio se ritiene le giustificazioni dell'apicoltore o dell'azienda agricola non convincenti.

Chi controlla il corretto utilizzo delle misure di prevenzione dei danni?

Il personale tecnico dell'Ente Parco può svolgere a sua discrezione i controlli per verificare il corretto rispetto di questa regola e delle altre regole del disciplinare. I controlli possono essere realizzati in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e possono essere realizzati anche dai Carabinieri Forestali che si occupano della vigilanza all'interno del Parco, sempre in accordo con l'Ente Parco. Con la sottoscrizione della convenzione con l'Ente Parco gli operatori che ottengono la concessione del marchio autorizzano preventivamente le attività di controllo nelle proprie strutture e particelle di SAU a discrezione dell'Ente Parco.

Regola N°4: Apicoltori e Aziende Agricole

Quale materiale deve essere esposto e distribuito agli utenti – consumatori?

Tutte le tipologie di materiale informativo che l'Ente Parco renderà disponibili agli operatori economici coinvolti nel progetto. Sarà cura dell'Ente Parco creare materiale divulgativo di facile fruizione e distribuzione ed adattabile alle diverse realtà dei punti vendita degli operatori economici beneficiari del marchio.

Poiché l'apposizione del marchio sui prodotti *Bear Friendly* non è obbligatoria ma è a discrezione dell'apicoltore/agricoltore, l'Ente Parco, di norma, non fornirà alcun materiale di packaging.

Cosa fare per rispettare questa regola del disciplinare quando termina il materiale da esporre e distribuire?

Gli apicoltori e agricoltori sono tenuti ad informare l'Ente Parco prima che termini il materiale da distribuire e prendere accordi per il rifornimento, ritirando direttamente presso gli uffici dell'Ente i materiali disponibili. La fine del materiale e pertanto l'impossibilità dell'apicoltore o agricoltore a rispettare la regola del disciplinare non comporta in ogni caso la revoca della concessione del marchio, ma si dovrà avvisare tempestivamente l'Ente Parco della necessità di ritirare nuovo materiale da distribuire.

Come garantire il rispetto di questa regola da parte dei rivenditori o soggetti diversi che commercializzano i prodotti dell'apicoltore che ha ottenuto marchio?

L'apicoltore o l'azienda agricola che attiva una collaborazione con un rivenditore che commercializza in un suo punto di vendita o attraverso suoi canali i prodotti con marchio *Bear Friendly* deve acquisire l'impegno formale per il rispetto della regola del disciplinare, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione d'impegno. Insieme ai suoi prodotti l'apicoltore o l'azienda agricola dovrà consegnare al rivenditore una quantità congrua di materiali da esporre presso il punto di vendita e distribuire agli utenti-consumatori. L'apicoltore o l'azienda agricola

non può essere in ogni caso ritenuto responsabile del mancato rispetto dell'impegno da parte del rivenditore e pertanto il mancato rispetto di questa regola del disciplinare non comporta la revoca della concessione del marchio.

Regola N°5: Apicoltori e Aziende Agricole

Cosa significa diffondere materiale digitale sulle proprie piattaforme web? Esistono vincoli particolari?

SI, l'apicoltore/azienda agricola ha l'obbligo di rendere visibile nella home page del proprio sito il link alla pagina web creata dall'Ente Parco e dedicata al marchio *Bear Friendly*. Qualora l'Ente Parco non dovesse provvedere a creare la pagina web dedicata al marchio, l'apicoltore/agricoltore non potrà in nessun modo essere considerato responsabile del mancato rispetto di questa regola.

Esiste un limite minimo di attività da realizzare attraverso le proprie piattaforme WEB (esempio numero minimo di post/anno, tweet/anno, specifiche modalità di comunicazione, ecc.)?

NO, non esiste un limite minimo o massimo di attività di comunicazione realizzabili attraverso le proprie piattaforme Web. A parte l'inserimento obbligatorio del link nella home page del sito e nelle informazioni del proprio profilo nelle piattaforme social web attive, l'apicoltore o l'azienda agricola può decidere liberamente cosa e quando comunicare. Per eventi particolari l'Ente Parco può inviare a tutti gli operatori che hanno ottenuto il marchio delle specifiche comunicazioni, testi o locandine, con la richiesta di rilanciarle attraverso le piattaforme web. Ovviamente attraverso i propri strumenti Web l'apicoltore o l'azienda agricola non può diffondere informazioni riservate o lesive dell'immagine dell'Ente Parco o informazioni non corrette sulla presenza e comportamenti dell'orso nel territorio oppure utilizzare nelle comunicazioni collegate in qualunque modo al marchio *Bear Friendly* un linguaggio offensivo o scurrile. L'Ente Parco in particolari situazioni può chiedere all'operatore che ha ottenuto il marchio la cancellazione di post o messaggi ritenuti, con adeguata motivazione, inopportuni o non corretti, oppure pretendere una adeguata rettifica del messaggio. Se i comportamenti non corretti dell'apicoltore o azienda agricola nell'utilizzo dei suoi strumenti Web dovessero ripetersi nel tempo, nonostante gli opportuni richiami, l'Ente Parco può decidere unilateralmente e in modo non sindacabile di revocare la concessione del marchio.

Coloro che non hanno un proprio sito Web oppure un profilo sui social (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) possono richiedere marchio *Bear Friendly*?

SI, la non disponibilità di un proprio sito Web o di profili personali o della propria azienda non comporta alcuna limitazione alla richiesta di concessione del marchio. L'impossibilità del rispetto di questa regola, per mancanza del sito Web o profili social network o per problemi tecnici, non comporta in alcun caso il ritiro della concessione del marchio. In caso di problemi tecnici alle proprie piattaforme Web o strumenti informatici è opportuno comunicare con una email all'Ente Parco l'impossibilità al rispetto della regola, indicando quando possibile il ripristino del normale utilizzo.

Regola N°6: Apicoltori e Aziende Agricole

Esiste un numero minimo di eventi a cui l'apicoltore o azienda agricola sono tenuti a partecipare nel corso dell'anno?

NO, il disciplinare per il rispetto di questa regola non indica un numero minimo nel corso dell'anno di eventi pubblici o manifestazioni a cui l'apicoltore o l'azienda agricola sono tenuti ad organizzare direttamente o assicurare la partecipazione attiva con l'esposizione dei prodotti con marchio *Bear Friendly*. Nel caso di eventi e manifestazioni pubbliche organizzate o promosse dall'Ente Parco per le quali viene richiesta la partecipazione attiva degli operatori economici che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly* una eventuale risposta negativa deve essere comunque motivata e comunicata. Dopo ripetute risposte negative l'Ente Parco può valutare il comportamento complessivo del singolo operatore e il corretto rispetto delle altre regole del disciplinare e decidere in modo unilaterale e insindacabile il ritiro della concessione del marchio.

Sono previsti rimborsi spesa per la partecipazione ad eventi pubblici e l'organizzazione delle degustazioni o attività d'informazione e sensibilizzazione?

NO, di norma le spese per la partecipazione attiva ad eventi e manifestazioni pubbliche e l'organizzazione di specifiche attività d'informazione o educazione ambientale o degustazioni dei propri prodotti sono a totale carico dell'apicoltore o azienda agricola. L'Ente Parco può inoltre concedere, con priorità agli operatori economici che hanno ottenuto marchio *Bear Friendly*, la possibilità ad esporre i prodotti con possibilità di vendita diretta, nel proprio spazio istituzionale di eventi o manifestazioni pubbliche regionali, nazionali o internazionali.

Se la presenza negli eventi pubblici è organizzata a turno in accordo con altri operatori la regola del disciplinare si considera rispettata?

SI, gli operatori economici che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly* possono, per il rispetto di questa regola del disciplinare, coordinarsi ed organizzarsi tra loro per assicurare comunque la presenza di almeno un apicoltore o azienda agricola in eventi e manifestazioni pubbliche, con l'esposizione e vendita dei prodotti di tutti gli operatori. La partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche non direttamente ma attraverso altri operatori che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly* non viene considerata nelle risposte negative che determinano la verifica del rispetto della regola da parte dell'Ente Parco.

Regola N°7: Apicoltori e Aziende Agricole

Possono essere richiesti all'apicoltore o azienda agricola specifici impegni aggiuntivi per il rispetto di questa regola?

SI, l'Ente Parco può prevedere in fase di rinnovo della concessione del marchio o avvio di specifiche iniziative commerciali e di marketing territoriale altri impegni aggiuntivi alle regole del disciplinare. Tuttavia l'individuazione di questi impegni aggiuntivi sarà effettuata solo se sarà il frutto di un percorso condiviso con gli operatori economici, l'Ente Parco non potrà al contrario richiedere impegni aggiuntivi per i quali la maggioranza degli operatori economici abbia dato parere sfavorevole.

Le iniziative commerciali e di marketing della rete di aziende con marchio *Bear Friendly* devono sempre essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco?

SI, ma solo quando le modalità di utilizzo del marchio per specifiche iniziative sono diverse da quelle indicate dal disciplinare per la singola categoria o nella convenzione stipulata tra l'operatore economico e l'Ente Parco. Non è invece necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente Parco per

collaborazioni tra diversi operatori economici che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly* che non comportano variazioni nelle modalità di utilizzo o deroghe alle regole previste dall' Accordo generale o dai disciplinari tematici.

Si raccomanda comunque di informare preventivamente l'Ente Parco della volontà di un gruppo di operatori di realizzare attività congiunte con il marchio *Bear Friendly*.

Sono previsti rimborsi spesa per la realizzazione delle iniziative commerciali e di marketing della rete di aziende con marchio *Bear Friendly*?

NO, di norma le spese per la realizzazione delle iniziative commerciali collettive e di marketing territoriale sono a totale carico degli operatori che hanno ottenuto la concessione del marchio *Bear Friendly*.